

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico** 1
- Regolamento (CE) n. 468/97 della Commissione, del 12 marzo 1997, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 16
- Regolamento (CE) n. 469/97 della Commissione, del 12 marzo 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18
- Regolamento (CE) n. 470/97 della Commissione, del 12 marzo 1997, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96 20
- Regolamento (CE) n. 471/97 della Commissione, del 12 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21
- Regolamento (CE) n. 472/97 della Commissione, del 12 marzo 1997, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96 23
- Regolamento (CE) n. 473/97 della Commissione, del 12 marzo 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele 25

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- * Decisione del Comitato misto SEE n. 60/96, del 22 novembre 1996, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 27
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 61/96, del 22 novembre 1996, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE 29
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 62/96, del 22 novembre 1996, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE 30
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 63/96, del 22 novembre 1996, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE 31
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 64/96, del 22 novembre 1996, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE 34
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 65/96, del 27 novembre 1996, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE 38
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 66/96, del 27 novembre 1996, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE 39
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 67/96, del 27 novembre 1996, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE 40
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 68/96, del 27 novembre 1996, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE 41
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 69/96, del 27 novembre 1996, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE 42
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 70/96, del 29 novembre 1996, che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dell'accordo SEE 43
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 84/96, del 20 dicembre 1996, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà 44

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU n. L 206 del 16. 8. 1996) 46
- * Rettifica del regolamento (CE) n. 7/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo) (GU n. L 4 dell'8. 1. 1997) 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 467/97 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1997

che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità ed un certo numero di paesi hanno discusso dell'ammissione in esenzione da dazi doganali per prodotti farmaceutici;

considerando che i partecipanti a tali discussioni hanno concluso che, in aggiunta ai prodotti compresi nel Sistema armonizzato (SA), capitolo 30, e nello stesso SA alle rubriche 2936, 2937, 2939 e 2941, l'ammissione in esenzione da dazi doganali dovrebbe venire concessa per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), come pure per determinati sali, esteri e idrati di tali prodotti, nonché per taluni prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti;

considerando che i risultati delle discussioni, così come esposti nei verbali di discussione sono stati inseriti nei tariffari doganali dei partecipanti, acclusi al Protocollo di Marrakech allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali del 1994;

considerando che i partecipanti hanno altresì concluso che i rappresentanti degli Stati membri dell'OMC, parti in causa nei verbali di discussione, si incontreranno sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC, di norma con scadenza perlomeno triennale, per procedere ad un riesame dell'elenco dei prodotti ammessi in esenzione, allo scopo di concordare l'inclusione di ulteriori prodotti farmaceutici;

considerando che, in seguito ad una prima verifica di questo tipo, si è concluso che l'esenzione da dazi doganali dovrebbe venire concessa ad ulteriori DCI e a prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché che l'elenco di prefissi e

suffissi specifici per i sali e gli esteri dei DCI dovrebbe venire ampliata;

considerando che, nell'ambito di detta verifica, si è considerato appropriato rettificare la situazione relativa ad alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico, inclusi per errore tra i DCI che beneficiavano già dell'esenzione dai dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1997 la Comunità accorda altresì l'ammissione in esenzione da dazi doganali per i prodotti DCI di cui all'allegato I, nonché per i sali, gli esteri e gli idrati di tali prodotti.

Articolo 2

A decorrere dal 1° aprile 1997 la Comunità accorda altresì l'ammissione in esenzione da dazi doganali per i prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti di cui all'allegato II.

Articolo 3

A decorrere dal 1° aprile 1997 i prefissi e suffissi dei DCI ammissibili all'esenzione da dazi sono aggiunti all'elenco di quelli di cui all'allegato III.

Articolo 4

A decorrere dal 1° aprile 1997 i prodotti di cui all'allegato IV, nonché i sali, gli esteri e gli idrati di tali prodotti, non beneficiano più dell'ammissione in esenzione da dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE BOER

ALLEGATO I

Ulteriori DCI destinati a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 40 30	142481-95-6	furifosmina tecnezio (99m Tc)
	113716-48-6	iolopride (123 I)
2846 90 00	135326-11-3	acido gadoxetico
	131069-91-5	gadoversetamide
	138721-73-0	sprodiamide
2914 40 90	20098-14-0	idramantone
2916 39 00	71109-09-6	vedaprofene
2918 30 00	22161-81-5	dexketoprofene
	112665-43-7	seratrodast
2918 90 90	139403-31-9	pimilprost
2921 49 90	136236-51-6	rasagilina
2922 49 70	6582-31-6	dapabutan
2923 90 00	1794-75-8	bromuro di laurcezio
2924 10 00	1675-66-7	adelmidrol
	62304-98-7	timalfasina
	132787-19-0	tradecamide
	129009-83-2	versetamide
2924 29 90	147362-57-0	loviride
	94497-51-5	tamibarotene
2925 19 80	144849-63-8	bisnafide
2925 20 00	137159-92-3	aptiganel
2926 90 80	137109-71-8	balazipone
	147076-36-6	laflunimus
2928 00 90	141579-54-6	fenleuton
2930 90 16	87573-01-1	salnacedina
2930 90 70	90357-06-5	bicalutamide
	112573-72-5	dexecadotril
	107023-41-6	pobilukast
	81110-73-8	racecadotril
2931 00 50	132236-18-1	zifrosilone
2931 00 80	114084-78-5	acido ibandronico
	124351-85-5	acido incadronico
	63132-39-8	acido olpadronico
2932 99 70	105674-77-9	lanprostion
2932 99 90	123407-36-3	arteflene
	132017-01-7	bervastatina
	110816-79-0	cromoglicato lisetil
	149494-37-1	ebalzotan
	151581-24-7	iralukast
	113806-05-6	olopatadina
	139110-80-8	zanamivir
2933 29 90	118072-93-8	acido zoledronico
	158682-68-9	elisartan
	116684-92-5	galdansetron
	89371-44-8	imidaprilato
	138402-11-6	irbesartan

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2933 39 95	119257-34-0	besipirdina	
	118248-91-2	fodipir	
	155415-08-0	inogatran	
	121750-57-0	itamelina	
	144412-49-7	lamifiban	
	155319-91-8	mangafodipir	
	150443-71-3	nicanartina	
	29876-14-0	nicotredolo	
	144035-83-6	piclamilast	
	137795-35-8	spiroglumide	
	147025-53-4	talsaclidina	
	149488-17-5	trovirdina	
	2933 40 10	127294-70-6	balofloxacina
		143383-65-7	premafloxacina
143224-34-4		telinavir	
2933 40 90	96946-42-8	besilato di cisatracurio	
	158966-92-8	montelukast	
	136668-42-3	quiflapon	
2933 59 70	127266-56-2	adatanserina	
	106941-25-7	adefovir	
	113852-37-2	cidofovir	
	150756-35-7	efletirizina	
	119687-33-1	iganidipina	
	127759-89-1	lobucavir	
	140945-32-0	mapinastina	
	134208-17-6	mzapertina	
	96604-21-6	ocinaplon	
	148504-51-2	ripisartan	
	115762-17-9	ruzadolano	
	118420-47-6	tagorizina	
	137234-62-9	voriconazolo	
	151319-34-5	zaleplon	
2933 79 00	148396-36-5	fradafiban	
	74436-00-3	geclosporina	
	143943-73-1	lirequinil	
	106730-54-5	olprinone	
	135548-15-1	oxeclosporina	
	145733-36-4	tasosartan	
	143343-83-3	toborinone	
2933 90 95	137882-98-5	abitesartan	
	114607-46-4	acitazanolest	
	120511-73-1	anastrozolo	
	134523-00-5	atorvastatina	
	128270-60-0	bivalirudina	
	139481-59-7	candesartan	
	105806-65-3	efegatran	
	62568-57-4	emideltide	
	120081-14-3	goralatide	
	142880-36-2	ilomastat	
	54278-85-2	ioduro di candocuronio	
	62732-44-9	ipidacrina	
	116287-14-0	lanperisone	
	112809-51-5	letrozolo	

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2933 90 95 (segue)	116644-53-2	mibefradil	
	136122-46-8	mipitroban	
	144702-17-0	pomisartan	
	132036-88-5	ramosetron	
	106308-44-5	rufinamide	
	144701-48-4	telmisartan	
	147059-72-1	trovafloxacin	
2934 10 00	149079-51-6	cartasteina	
	128312-51-6	cinalukast	
	51287-57-1	denotivir	
	101001-34-7	pamicogrel	
	136433-51-7	tazofelone	
2934 20 90	138742-43-5	zankirene	
	144665-07-6	lubeluzolo	
	150915-41-6	perospirone	
2934 90 60	146939-27-7	ziprasidone	
	130370-60-4	batimastat	
	133040-01-4	eprosartan	
2934 90 70	135202-79-8	ilonidap	
	114686-12-3	imitrodast	
	132418-36-1	rocepafant	
	132418-35-0	setipafant	
	125533-88-2	mofarotene	
	127045-41-4	pazufloxacin	
	2934 90 80	118292-40-3	tazarotene
		2934 90 98	151356-08-0
	138298-79-0		alnespirone
	152317-89-0	alniditan	
	153420-96-3	atibeprone	
	143393-27-5	azalanstat	
	149908-53-2	azimilide	
	150490-85-0	berupipam	
	154361-50-9	capecitabina	
	133099-04-4	darifenacina	
	137500-42-6	darsidomina	
114030-44-3	dexpemedolac		
115464-77-2	elopiprazolo		
141790-23-0	fozivudina tidoxil		
122254-45-9	glenvastatina		
143443-90-7	ifetroban		
82857-82-7	ilepcimide		
104454-71-9	ipenoxazone		
118288-08-7	lafutidina		
138068-37-8	lepirudina		
78994-23-7	levormeloxifene		
116476-16-5	levosemotiadil		
148152-63-0	napitano		
84558-93-0	netivudina		
147432-77-7	ontazolast		
139225-22-2	panamesina		
103255-66-9	pazinaclone		
123447-62-1	prulifloxacin		
131986-45-3	xanomelina		
145781-32-4	zolasartan		

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2935 00 90	147536-97-8	bosentan	
	136817-59-9	delavirdina	
	119905-05-4	delequamina	
	112966-96-8	domitroban	
	125279-79-0	ersentilide	
	139133-26-9	lexipafant	
	154397-77-0	napsagatran	
	139133-27-0	nupafant	
	116649-85-5	ramatroban	
	133276-80-9	samixogrel	
	146623-69-0	saprisartan	
	149556-49-0	susalimod	
	144494-65-5	tirofiban	
	139308-65-9	tolafentrina	
107753-78-6	zafirlukast		
2936 29 90	131875-08-6	lexacalcitolo	
2937 10 10	9002-68-0	follitropina alfa	
	152923-57-4	lutropina alfa	
2937 22 00	103466-73-5	enbutato di icometasone	
2937 29 90	144459-70-1	rofleponide	
2937 99 00	124478-60-0	aglepristone	
	140703-51-1	examorelina	
	133107-64-9	insulina lispro	
	144743-92-0	teverelix	
	151581-23-6	apaxifillina	
2939 50 90	132210-43-6	cipamfillina	
	100324-81-0	lisofillina	
	98833-92-2	stacofillina	
	135905-89-4	mirisatron	
2939 90 90	117086-68-7	ricasetron	
	25775-90-0	zucapsaicina	
	133692-55-4	seprilosio	
2940 00 90	127785-64-2	basifungina	
2941 90 00	116853-25-9	cefluprenam	
	122841-10-5	cefoselis	
	156131-91-8	dimadectina	
	123997-26-2	eprinomectina	
	149951-16-6	lenapenem	
	108852-90-0	nemorubicina	
	159445-62-2	orientiparcina	
	156769-21-0	sanfetrinem	
	3001 90 99	120993-53-5	desirudina
	3002 10 91	143653-53-6	abciximab
		156227-98-4	afelimomab
		151763-64-3	capromab
152923-56-3		dacliximab	
145832-33-3		detumomab	
142864-19-5		enlimomab	
152981-31-2		inolimomab	
150631-27-9		nacolomab tafenatox	
159445-64-4		odulimomab	
147191-91-1		priliximab	
153101-26-9		regavirumab	
148189-70-2	votumumab		

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 10 95	143090-92-0	anakinra
	143631-61-2	atexakina alfa
	148637-05-2	cilmostim
	154725-65-2	epoetina epsilon
	148363-16-0	epoetina omega
	102786-52-7	eptacog alfa (attivato)
	156679-34-4	lenercept
	124146-64-1	mobenakina
	0-00-0	moroctocog alfa
	148641-02-5	muplestim
	139076-62-3	octocog alfa
3003 39 00	0-00-0	plusonermina
3003 90 90	0-00-0	fuladectina
3507 90 90	143831-71-4	dornasi alfa
	154248-97-2	imiglucerasi
	149394-67-2	ledismasi
	156616-23-8	monteplasi
	159445-63-3	nateplasi
	155773-57-2	pegorgoteina
3911 90 19	31512-74-0	cloruro di polixetonio
	95522-45-5	colestilan
3913 90 80	39464-87-4	betasizofiran
	0-00-0	certoparina sodica
	0-00-0	minolteparina sodica

ALLEGATO II

Ulteriori prodotti farmaceutici intermedi, cioè composti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, destinati a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2843 30 00	12192-57-3	(alfa-D-glucopiranosil)oro
2903 69 90	42074-68-0	1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene
	76283-09-5	alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene
2906 29 90	104265-58-9	p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile
2907 29 90	700-13-0	2,3,5-trimetilidrocchinone
2909 50 90	63659-16-5	4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo
2914 40 90	80-75-1	11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione
2914 50 00	2107-69-9	5,6-dimetossiindan-1-one
	24916-90-3	9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
2914 70 90	83881-08-7	21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
2915 39 90	979-02-2	acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile
2915 90 20	638-41-5	cloroformiato di pentile
2916 39 00	49708-81-8	acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico
2917 19 90	48059-97-8	acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico
	71170-82-6	3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile
2917 39 80	27932-00-9	idrogenofenilmalonato di indan-5-ile
2918 13 00	2743-38-6	acido dibenzoil-L-tartarico
2918 17 00	4358-88-7	DL-mandelato di etile
2918 19 80	56188-04-6	acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico
2918 29 90	167678-46-8	acetato di 3-cloroformil-o-tolile
2918 30 00	56105-81-8	acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	22161-86-0	acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	1944-63-4	acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico
	78834-75-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile
	39562-17-9	2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile
2918 90 90	26159-31-9	acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico
	105560-93-8	(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile
	40098-26-8	7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile
2921 19 80	4261-68-1	(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato
2921 59 90	122-75-8	di (acetato) di N, N'-dibenziletildiammonio
2922 19 00	126456-43-7	(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo
	68047-07-4	4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone
2922 30 00	784-38-3	2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone
	156732-13-7	(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one
2922 49 70	42854-62-6	L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)
	54527-73-0	3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile
	39878-87-0	cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio
	37441-29-5	dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile
	949-99-5	3-(4-nitrofenil)-L-alanina
	81677-60-3	(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile
2924 10 00	153758-31-7	(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)
	138531-07-4	L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-lisina

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2924 29 90	40188-45-2	3'-acetil-4'-idrossibutirranilide	
	116661-86-0	acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico	
	144163-85-9	[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile	
	32981-85-4	(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile	
	149451-80-9	[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil] carbammato di terz-butile	
	1149-26-4	N-(benzilossicarbonil)-L-valina	
	0-00-0	2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide	
	125971-96-2	2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleraniide	
	98737-29-2	[(S)alfa-[(S)-ossiranil]fenetil]carbammato di terz-butile	
	2925 19 80	97338-03-9	(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimidopropionato di etile, cloridrato
		151860-15-0	meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimide
94213-26-0		(S)-3-[4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil]-2-ftalimidopropionato di etile, cloridrato	
2926 90 80	133481-10-4	(1-cianocicloesil)acetato di etile	
	123632-23-5	4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile	
	58311-73-2	p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio	
2928 00 90	94213-23-7	(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazamidina	
2930 90 16	159453-24-4	N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina	
2930 90 70	136511-43-8	N-{2-[(acetiltio)metil]-1-(osso-3-o-tolil)propil}-L-metionato di etile	
	159878-02-1	(1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile	
2932 19 00	97148-39-5	(Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio	
2932 29 80	517-23-7	alfa-acetil-gamma-butilrolattone	
	39746-01-5	benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile	
	6559-91-7	4'-desmetilepipodofillotossina	
	39521-49-8	(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one	
	976-70-5	3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone	
2932 99 50	32981-86-5	10-desacetilbaccatina III	
2932 99 70	7512-17-6	2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio	
	79944-37-9	trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo	
	125971-94-0	[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile	
	467-55-0	3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one	
	533-31-3	3,4-(metilendiossi)fenolo	
2933 11 90	6150-97-6	bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio	
2933 19 90	27511-79-1	emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide	
2933 29 90	4897-25-0	5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo	
2933 39 95	142057-79-2	(RS)-2[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one	
	120014-07-5	2-[(1-benzil-4-piperidil)metilene]-5,6-dimetossiindan-1-one	
	6935-27-9	benzil(2-piridil)ammina	
	87848-95-1	6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone	
	32998-95-1	N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide	
	1619-34-7	chinuclidin-3-olo	
	38092-89-6	8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloep[1,2-b]piridina	
	107256-31-5	3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato	
	31255-57-9	3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile	
	6298-19-7	2-cloro-3-piridilammina	
	84449-80-9	cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio	
	5424-11-3	2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile	
	4046-24-6	5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloep[1,2-b]piridina, cloridrato	
	139886-04-7	1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato	
	108555-25-5	1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato	
70708-28-0	1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo		
83949-32-0	p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio		

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 40 10	105956-96-5	acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	86393-33-1	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	112811-72-0	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	98349-25-8	1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
2933 40 90	64228-78-0	bis[3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--c acido ossalico (1:2)
	159878-04-3	(1S,2S-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butylcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbam- mato di benzile
	159989-64-7	(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido)-butil]peridroi- sochinolin-3-carbossammide
	159989-65-8	(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido)-butil]peridroi- sochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)
	120578-03-2	3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide
2933 59 70	1087-69-0	(9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato
	75128-73-3	acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile
	3056-33-5	N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide
	10310-21-1	2-ammino-6-cloropurina
	150378-17-9	(2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butylcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idros- siindan-1-il]valerammine
	124832-31-1	N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile
	150323-35-6	(3S)-3-(terz-butylcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina
	71-30-7	citosina
	112733-45-6	(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile
	41202-32-8	1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato
	13078-15-4	1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato
	59703-00-3	cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile
	2210-93-7	cloruro di 1-fenilpiperazinio
	149062-75-9	1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato
	41202-77-1	1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato
	56177-80-1	2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one
	64090-19-3	1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato
	147539-21-7	isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina
	35386-24-4	1-(2-metossifenil)piperazina
	5464-78-8	1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato
145012-50-6	(7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo	
111641-17-9	4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina	
68-94-0	purin-6(1H)-one	
157810-81-6	solfoato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butylcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-c [(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammine	
70849-60-4	1-(0-tolil)piperazina, cloridrato	
2933 69 80	58909-39-0	tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione
2933 79 00	135297-22-2	(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsilossi)etil]-4-[1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidid-2-one
	132127-34-5	(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidid-2-one
2933 90 60	75363-99-4	(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabicyclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile
	141646-08-4	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoidol-4-carbossilato di 1-[[cicloesilossi]carbonil]ossietile
	141316-45-2	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoidol-4-carbossilato di potassio
2933 90 60	59469-29-3	bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio
	59467-64-0	[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina
	59467-69-5	8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
	59467-63-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina
	59469-63-5	4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

Codice NC	CAS RN	Denominazione	
2933 90 95	130404-91-0	acido N-[(R)-2-((R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil]ammic- no)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)	
	122536-48-5	acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin- 3-carbossilico, cloridrato	
	122536-91-8	acido 7-[(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6- fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico	
	100361-18-0	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico	
	4928-87-4	acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico	
	134575-17-0	meso-3-azabicyclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile	
	112193-77-8	bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano	
	122665-86-5	[3-cianometil]-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile	
	38150-27-5	5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone	
	36916-19-5	5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone	
	54196-62-2	2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone	
	54196-61-1	2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone	
	141113-28-2	(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil-1-[3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-(1H-1,2,4-triac- zol-1-il)propan-2-olo	
	141113-41-9	(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo	
	66635-71-0	2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile	
	144034-80-0	dimetil{2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)indol-3-il]etil}ammina	
	95885-13-5	5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one	
	41340-36-7	2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo	
	96034-57-0	trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina	
	160194-26-3	2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina	
	122536-66-7	{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile	
	140629-77-2	[(RS)-pirrolidin-3-il] carbammato di terz-butile	
	0-00-0	solfo dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico	
	96107-94-7	1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio	
	3641-08-5	1H-1,2,4-triazol-3-carbossamide	
	4928-88-5	1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile	
	6969-71-7	1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one	
	2934 10 00	171485-87-3	acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile
		65872-41-5	acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossimminoacetico
		64486-18-6	acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossimmino) acetico
66215-71-2		acido (Z)-2-metossimmino-2-[2-(tritolammino)tiazol-4-il] acetico	
64485-88-7		(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossimmino) acetato di etile	
155213-67-5		(1S,2S,4S)-1-benzil-5-fenil-2-idrossi-4-[(2S)-2-[3-(2-isopropiltiazol-4-ilmetil)-3-metilureido]-3-metilbutirrac- mido]pentilcarbammato di tiazol-5-ilmetile	
88046-01-9		carbammimidotioato di 2-guanidintiazol-4-ilmetile, dicloridrato	
154212-59-6		carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato	
76823-93-3		1-[-4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il]guanidina	
66339-00-2		2-(idrossimmino)-2-[2-(tritolammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato	
154212-61-0		N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammolo]-L-valina	
139340-56-0		metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio	
38585-74-9		tiazol-5-ilmetanolo	
2934 20 50	80756-85-0	(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossimminoacetato di S-(benzotiazol-2-ile)	
2934 20 90	87691-88-1	1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato	

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 90 50	111974-69-7 42399-49-5	2-[2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etossi]etanolo (2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one
2934 90 60	112887-68-0 115787-67-2 117829-20-6 161005-84-1 104795-66-6 104795-67-7 104795-68-8 138564-59-7 63675-74-1	acido N-{5-[(1,4-diidro-2-metil-4-ossocinazolin-6-ilmetil)metilammino]-2-tenoil}-L-glutammico 2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propionitrile 2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato (S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi-3-(2-tienil)propil)ammina--acido fosforico 1:1] 3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide 3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide-1H-imidazolo (1:1) 3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio 5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile 6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene
2334 90 70	25229-97-4	2-ciano-3-morfolinoacrilammide
2934 90 80	119221-49-7 147086-81-5	5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo 7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo
2934 90 98	71420-85-4 110314-42-6 27255-72-7 58-61-7 152305-23-2 147027-10-9 29706-84-1 131986-28-2 107452-89-1 126429-09-2 126813-11-4 4097-22-7 139264-17-8 110351-94-5 51762-51-7 0-00-0 125995-03-1 94732-98-6 140841-32-3 147126-62-3 131988-19-7 104218-44-2 32231-06-4 55612-11-8	acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico adenosina (S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one (2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatioloan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile 3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina 3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina omega-conotossina M VIIA 2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo (4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo 2',3'-didesossadenosina (S)-4-[[3-(2-dimetilamminoetil)-1H-indol-5-il]metil]ossazolidin-2-one (S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione 7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidride (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide (4R,6R)-6-[2-[2[3-fenil-4-(fenilcarbammil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil]-4-idrossitetraidro- 2H-piran-2-one 1-(1-[3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil]-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione 6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone (2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio 3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina 1-piperonilpiperazina 5'-O-tritiltimidina
2935 00 90	150975-95-4 151140-66-8 112101-81-2 120298-38-6 84522-34-9	acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico (4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide 5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide 7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide 4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio
2939 10 00	66820-84-6	(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato
2940 00 90	13035-61-5	1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3824 90 64	330-95-0	1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)
	0-00-0	Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)
	0-00-0	Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)
	0-00-0	Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di Escherichia coli geneticamente modificata, contenente fattore stimolatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali del SA n. 30.02
	0-00-0	Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di Escherichia coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali del SA n. 30.02
	104832-01-1	(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,5,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)
3824 90 95	0-00-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene
3911 90	162430-94-6	1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano
3913 90 80	83513-48-8	danaparoide sodico

ALLEGATO III

Aggiunta alla lista di prefissi e suffissi che, in combinazione con i DCI, descrivono i sali, gli esteri e gli idrati dei DCI stessi

N-acetilglicinato	etanolammina
aceturato	etilendiammina
acistrato	farnesil
acoxil	fendizoato
amsonato	fostedato
benzatina	ibenzato
bezomil	iclato
buciclato	idrogenofosfato di tetradecile
bunapsilato	o-(4-idrossibenzoil)benzoato
buteprato	isocaproato
carbesilato	lauril
ciclopentanpropionato	laurilsolfato
ciclotato	laurilsolfato, sale di sodio
cipionato	megallato
p-clorobenzensolfonato	metembonato
closilato	4-metilbicyclo[2.2.2]ott-2-en-1-carbossilato
crobefato	mofetil
cromacato	olammina
cromesilato	ottil
dapropato	oxogurato
deanil	pendetide
decil	1-pirrolidinetanolo
dibudinato	pivoxetil
dibunato	proxetil
dietanolammina	steaglato
digolil	tenoato
N,N-dimetil-beta-alanina	teprosilato
diolammina	tofesilato
docosil	triclofenato
dofosfato	trietanolammina
edammina	triflutato
epolammina	trolammina
erbumina	trometammina
estere butilico	trometamolo
etabonato	troxundato
	xinafoato

ALLEGATO IV

DCI non più ammessi a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2903 22 00	79-01-6	tricloroetilene
2903 30 10	811-97-2	norflurano
2903 51 10	58-89-9	lindano
2906 21 00	100-51-6	alcole benzilico
2915 29 00	82279-57-0	zinco, acetato basico di
2922 41 00	56-87-1	lisina
2922 42 90	56-86-0	acido glutammico
2922 49 10	56-40-6	glicina
2922 50 00	72-19-5	treonina
2923 10 10	67-48-1	cloruro di colina
2928 00 90	79-17-4	pimagedina
2930 90 20	111-48-8	tiodiglicolo
2933 90 95	73-22-3	triptofano
3102 70 10	156-62-7	carbimide calcica
3904 61 10	9002-84-0	politefo
3906 90 90	54182-57-9	carbomero
3907 20	0-00-0	ester del macrogolo
3907 20 12	25322-68-3	macrogolo
3907 20 21	25301-02-4	tilossapolo
3907 60 10	25038-59-9	pegoterato
3908 10 00	25038-54-4	policapram
3910 00 00	9006-65-9	dimeticone
3912 20 11	9004-70-0	pirossilina
3912 31 00	9000-11-7	carmellosio
3912 39 80	8063-82-9	ipromellosio

REGOLAMENTO (CE) N. 468/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1997

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,39	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,23	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 469/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1997

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 424/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 424/97 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 424/97, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	38,15 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	36,11 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	38,15 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	36,11 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4147
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	41,47
1701 99 10 9910	40,86
1701 99 10 9950	40,86
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4147

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 470/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1997

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,862 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 471/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	204	55,5	
	212	95,7	
	624	149,3	
	999	100,2	
0709 10 10	220	197,0	
	999	197,0	
0709 90 73	052	102,7	
	204	81,0	
	999	91,8	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	51,8	
	204	47,2	
	212	49,0	
	448	24,1	
	600	51,5	
	624	51,1	
	999	45,8	
0805 30 20	052	54,6	
	400	65,3	
	600	78,7	
	999	66,2	
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	060	61,3	
	388	102,4	
	400	89,4	
	404	85,0	
	508	93,0	
	512	85,5	
	528	107,6	
	999	89,2	
	0808 20 31	039	97,7
		388	65,7
400		89,6	
512		69,0	
528		72,7	
999		78,9	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 472/97 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1997

**che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ottava
gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal
regolamento (CE) n. 2081/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2081/96 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2081/96 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 marzo 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1997, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la ottava gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	28,00
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	31,80
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	2,30
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 473/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi

comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1997.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1997 al più tardi.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/96

del 22 novembre 1996

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 51/96 del Comitato misto SEE del 4 ottobre 1996⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 95/39/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il trattino seguente è aggiunto nel punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

← **395 L 0039:** Direttiva 95/39/CE del Consiglio del 17 luglio 1995 (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29), rettificata nella GU n. L 164 del 3. 7. 1996, pag. 23.»

2. Il trattino seguente è aggiunto nel punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

← **395 L 0039:** Direttiva 95/39/CE del Consiglio del 17 luglio 1995 (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29), rettificato nella GU n. L 164 del 3. 7. 1996, pag. 23.»

Articolo 2

I testi della direttiva 95/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU n. L 21 del 23. 1. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 61/96
del 22 novembre 1996
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/96 del Comitato misto SEE del 26 aprile 1996⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, adottata dalla Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 30 (decisione n. 131) dell'allegato VI dell'accordo è abrogato.

Articolo 2

Il seguente capoverso è inserito dopo il punto 42, lettera e) (decisione n. 156) dell'allegato VI dell'accordo:

«42f. **36 D 0172:** Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 31).»

Articolo 3

I testi della decisione n. 160 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 31.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/96

del 22 novembre 1996

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/96 del Comitato misto SEE del 26 aprile 1996⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, adottata dalla Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 42, lettera b) (decisione n. 149) dell'allegato VI dell'accordo è abrogato.

Articolo 2

Il seguente capoverso è inserito dopo il punto 42, lettera f) (decisione n. 160) dell'allegato VI dell'accordo:

«42g. 396 D 0249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 19).»

Articolo 3

I testi della decisione n. 161 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 19.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/96
del 22 novembre 1996
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/96 del Comitato misto SEE del 26 aprile 1996 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 3095/95 e (CE) n. 3096/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

della decisione n. 63/96 del Comitato misto SEE

L'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE è modificato come segue:

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al punto i [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti paragrafi prima delle modifiche:

← **395 R 3095:** Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio si intendono adattate come in appresso:

- a) l'articolo 1, paragrafo 7 non si applica;
- b) all'articolo 1, paragrafo 9, la rubrica "O. REGNO UNITO" si intende sostituita dalla rubrica "L. REGNO UNITO";
- c) all'articolo 1, paragrafi 11 e 12, la rubrica "30. GERMANIA — GRECIA" è sostituita dalla rubrica "24. GERMANIA — GRECIA".

— **395 R 3096:** Regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia e superstiti, l'articolo 1, paragrafo 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994;
- b) all'articolo 1, paragrafo 8, lettera b) e paragrafo 12, la rubrica "O. REGNO UNITO" si intende sostituita dalla rubrica "L. REGNO UNITO";
- c) all'articolo 1, paragrafo 9, lettera c) la rubrica "11. BELGIO — PORTOGALLO" si intende sostituita dalla rubrica "10. BELGIO — PORTOGALLO";
- d) all'articolo 1, paragrafo 9, lettera d) e paragrafo 10, lettera d), la rubrica "35. GERMANIA — AUSTRIA" si intende sostituita dalla rubrica "69. AUSTRIA — GERMANIA";
- e) all'articolo 1, paragrafo 14, lettera b), la rubrica "L. PORTOGALLO" si intende sostituita dalla rubrica "K. PORTOGALLO".

2. Al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] le modifiche del regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio sono soppresse.

3. Il testo della rubrica "Q. NORVEGIA" che modifica il punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

- a) assegni forfettari di nascita in virtù della legge nazionale sulla previdenza,
- b) assegni forfettari di adozione in virtù della legge nazionale sulla previdenza.

4. I seguenti paragrafi sono aggiunti al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] prima delle modifiche:

← **395 R 3095:** Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), la rubrica "16. DANIMARCA — SPAGNA" si intende sostituita dalla rubrica "13. DANIMARCA — SPAGNA";
- b) all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), la rubrica "18. DANIMARCA — GRECIA" si intende sostituita dalla rubrica "15. DANIMARCA — GRECIA";
- c) all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la rubrica "62. GRECIA — PAESI BASSI" si intende sostituita dalla rubrica "49. GRECIA — PAESI BASSI";
- d) all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), la rubrica "93. PAESI BASSI — REGNO UNITO" si intende sostituita dalla rubrica "65. PAESI BASSI — REGNO UNITO".

— **395 R 3096**: Regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 2, paragrafi 2, 3, lettera b), 4, lettera b), 5 lettera b) e 7 lettera c), la rubrica "K. AUSTRIA" si intende sostituita dalla rubrica "M. AUSTRIA";
 - b) all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), la rubrica "23. DANIMARCA — AUSTRIA" si intende sostituita dalla rubrica "68. AUSTRIA — DANIMARCA";
 - c) all'articolo 2, paragrafo 6, lettera d), la rubrica "53. FRANCIA — ITALIA" si intende sostituita dalla rubrica "41. FRANCIA — ITALIA";
 - d) all'articolo 2, paragrafo 6, lettera e), la rubrica "82. ITALIA — REGNO UNITO" si intende sostituita dalla rubrica "60. ITALIA — REGNO UNITO";
 - e) all'articolo 2, paragrafo 6, lettera f), la rubrica "84. LUSSEMBURGO — AUSTRIA" si intende sostituita dalla rubrica "75. AUSTRIA — LUSSEMBURGO";
 - f) all'articolo 2, paragrafo 6, lettera g), la rubrica "95. AUSTRIA — FINLANDIA" si intende sostituita dalla rubrica "79. AUSTRIA — FINLANDIA";
 - g) all'articolo 2, paragrafo 6, lettera h), la rubrica "97. AUSTRIA — REGNO UNITO" si intende sostituita dalla rubrica "78. AUSTRIA — REGNO UNITO".
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 64/96****del 22 novembre 1996****che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo, sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/96 del Comitato misto SEE del 26 aprile 1996⁽¹⁾;

considerando che i nuovi accordi raggiunti in materia di esenzione dal rimborso spese dovrebbero essere inseriti nell'allegato VI dell'accordo;

considerando che, a causa delle modifiche del tipo di responsabilità e/o dei nomi/designazioni dei ministeri/istituzioni interessati, occorre modificare l'allegato VI dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come previsto agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio], modifica lettera k), i testi delle rubriche:

«97. FINLANDIA-ISLANDA», «99. FINLANDIA-NORVEGIA», «103. ISLANDA-DANIMARCA», «115. ISLANDA-NORVEGIA», «116. ISLANDA-SVEZIA», «134. NORVEGIA-DANIMARCA» e «145. NORVEGIA-SVEZIA» sono sostituiti da:

«Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.»

Articolo 3

1) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera a), il testo della rubrica «Q. NORVEGIA» è sostituito dal testo seguente:

1. Sosial-og helsedepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo
2. Kommunal-og arbeidsdepartementet (Ministero dell'amministrazione pubblica e del lavoro), Oslo
3. Barne-og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo
4. Justisdepartementet (Ministero della giustizia), Oslo
5. Utenriksdepartementet (Ministero degli affari esteri), Oslo».

2) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera b), il testo del secondo comma della rubrica «O. ISLANDA» è sostituito dal testo seguente:

2. Per le prestazioni di disoccupazione

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavik».

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 76.

3) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera b), i testi del secondo e terzo comma della rubrica «Q. NORVEGIA» sono sostituiti dai seguenti testi:

•2. Tutte le prestazioni previste dalla legge nazionale norvegese sulle assicurazioni sociali

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo

3. Prestazioni familiari

Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Oslo e Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo».

4) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera b), dopo il quarto comma della rubrica «Q. NORVEGIA» è inserito il seguente testo:

•5. Legge del 16 giugno 1989 sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

L'assicuratore presso cui è assicurato il datore di lavoro. Se non assicurato: Yrkeskadeforsikringsforeningen (Associazione delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro), Oslo

6. Sistema di garanzia per i diritti di previdenza sociale in conformità della sezione 32 della legge dei naviganti del 30 maggio 1975 (sjømannsloven av 30 mai 1975)

L'assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro».

5) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera c), il testo del secondo comma della rubrica «O. ISLANDA» è sostituito dal testo seguente:

•2. Per le prestazioni di disoccupazione

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavik».

6) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/22 del Consiglio], modifica lettera c), il testo della rubrica «Q. NORVEGIA» è sostituito dal testo seguente:

•1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e della previdenza nel luogo di residenza o di dimora)

2. Legge del 16 giugno 1989 sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

L'assicuratore presso cui è assicurato il datore di lavoro. Se non assicurato: Yrkeskadeforsikringsforeningen (Associazione delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro), Oslo

3. Sistema di garanzia per le esenzioni dalle prestazioni sociali conformemente alla sezione 32 della legge dei naviganti del 30 maggio 1975 (sjømannsloven av 30 mai 1975):

I lavoratori possono contattare il datore di lavoro nella sede di servizio, cioè a bordo. Dal luogo di residenza o di dimora il lavoratore deve contattare l'assicuratore presso cui è assicurato il datore di lavoro».

7) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/22 del Consiglio], modifica lettera d), il testo del secondo comma, lettera a) della rubrica «M. AUSTRIA» deve essere sostituito dal testo seguente:

•a) per quanto riguarda le relazioni con il Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale Vorarlberg per il mercato del lavoro) Bregenz».

8) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/22 del Consiglio], modifica lettera d), il testo del terzo comma, lettera b) della rubrica «M. AUSTRIA» è sostituito dal testo seguente:

•b) Karenzurlabsgeld (assegno speciale di maternità):

i) per quanto riguarda le relazioni con il Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale Vorarlberg per il mercato del lavoro), Bregenz

ii) in tutti gli altri casi:

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Vienna per il mercato del lavoro), Vienna».

9) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/22 del Consiglio], modifica lettera d), il testo del secondo comma della rubrica «O. ISLANDA» è sostituito dal testo seguente:

«2. Prestazioni di disoccupazione

Arvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík».

10) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica da), il testo della rubrica «80. AUSTRIA-ISLANDA» è sostituito dal testo seguente:

«Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale».

11) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/22 del Consiglio], modifica da), nella rubrica «81. AUSTRIA-LIECHTENSTEIN» è inserito il testo seguente:

«Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale».

12) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica da), il testo della rubrica «109. ISLANDA-PAESI BASSI» è sostituito dal testo seguente:

«Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995 riguardo alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura nei settori malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, come previsto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione degli articoli 22, paragrafo 1, lettera c) e 55, paragrafo 1, lettera c)».

13) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica da), il testo della rubrica «138. NORVEGIA-PAESI BASSI» è sostituito dal testo seguente:

«Lo scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno 1994 riguardo agli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura previsto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione degli articoli 22, paragrafo 1, lettera c) e 55, paragrafo 1, lettera c)], ed anche ai costi relativi ai controlli amministrativi e agli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72».

14) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera f), il testo della rubrica «O. ISLANDA» è sostituito dal testo seguente:

«Nulla».

15) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica fa), al termine del punto A, lettera b) è inserito il seguente testo:

«— Norvegia e Danimarca».

16) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/22 del Consiglio], modifica lettera h), il testo del terzo comma della rubrica «Q. NORVEGIA» è sostituito dal testo seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, se la persona interessata è distaccata in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il comune in cui il datore di lavoro è registrato in Norvegia, e se il datore non è registrato in Norvegia, Stavanger trygdekontor (l'ufficio locale delle assicurazioni sociali di Stavanger), Stavanger».

17) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], modifica lettera h), il testo del settimo, ottavo, nono e decimo comma della rubrica «Q. NORVEGIA» è sostituito dal testo seguente:

«7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

- a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo
- b) Stavanger trygdekontor (Ufficio locale delle assicurazioni sociali di Stavanger), Stavanger

Nel caso particolare di:

- i) persone che svolgono la propria attività lavorativa in Norvegia per un datore di lavoro estero che non ha alcun ufficio registrato in Norvegia,
- ii) persone che svolgono la propria attività lavorativa in Norvegia per un datore di lavoro registrato a Stavanger.

8. Ai fini dell'applicazione degli articoli 36, 63 e 87 del regolamento e degli articoli 102, paragrafo 2 e 105, paragrafo 1 del regolamento di attuazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

9. Ai fini dell'applicazione delle restanti disposizioni dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del titolo III del regolamento e dei provvedimenti connessi a tali disposizioni nel regolamento di attuazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati [Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), gli uffici regionali di assicurazione e gli uffici locali di assicurazione].

10. Ai fini dell'applicazione del capitolo 6 del titolo III del regolamento e delle disposizioni connesse a tali provvedimenti nel regolamento di attuazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, lettera a) del regolamento e dell'articolo 2 del regolamento di attuazione:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

12. Per il regime pensionistico per i naviganti:

- a) L'ufficio locale di assicurazione nel luogo di residenza se la persona interessata è residente in Norvegia,
- b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo per il pagamento delle prestazioni dei residenti all'estero.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/96

del 27 novembre 1996

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 46/96 del Comitato misto SEE del 19 luglio 1996⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti⁽²⁾, deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto nel punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo:

«, modificato da:

- **396 R 1523**: Regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 (GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1523/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 11.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 66/96****del 27 novembre 1996****che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 3/96 del Comitato misto SEE del 26 gennaio 1996⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente capoverso è inserito dopo il punto 10 (direttiva 89/655/CE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo:

«, modificato da:

- **395 L 0063:** Direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della direttiva 95/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1996, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 28.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 67/96
del 27 novembre 1996
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 47/96 del Comitato misto SEE del 23 luglio 1996⁽¹⁾;

considerando che la decisione 96/304/CE della Commissione, del 22 aprile 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle t-shirt⁽²⁾, deve essere inserita nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente nuovo punto è inserito dopo il punto 2eh (decisione 96/13/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo:

«2ei. **396 D 0304:** Decisione 96/304/CE della Commissione, del 22 aprile 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle t-shirt (GU n. L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della decisione 96/304/CE in lingua islandese e norvegese, che sono allegati alle rispettive versioni linguistiche di tale decisione, sono autentici.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che il Comitato misto SEE abbia effettuato tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 30.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/96
del 27 novembre 1996
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 47/96 del Comitato misto SEE del 23 luglio 1996⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/337/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade a doppio attacco⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 2ei (decisione 96/304/CE della Commissione):

«2ej. **396 D 0337**: Decisione 96/337/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade a doppio attacco (GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 24).»

Articolo 2

I testi della decisione 96/337/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 24.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 69/96
del 27 novembre 1996
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 22/95 del Comitato misto SEE del 5 aprile 1995⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, che adatta gli allegati IIA e IIB della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, relativa ai rifiuti⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente capoverso è inserito al punto 27 (direttiva 75/442/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo:

← **396 D 0350:** Decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996 (GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32).*

Articolo 2

I testi della decisione 96/350/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/96

del 29 novembre 1996

che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato, tra l'altro, dalla decisione n. 8/94 del Comitato misto SEE del 7 giugno 1994⁽¹⁾;

considerando che è opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo Media (1991-1995) all'accordo Media II (1996-2000);

considerando che, a tal fine, l'articolo 9 del protocollo 31 dell'accordo deve essere modificato per includervi il programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (decisione 95/563/CE del Consiglio)⁽²⁾ e il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II — Formazione) (decisione 95/564/CE del Consiglio)⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 9 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) nella prima frase del paragrafo 4, il testo «dal seguente atto comunitario» è sostituito da «dai seguenti atti comunitari».
- 2) al paragrafo 4 vengono aggiunti i seguenti trattini:
 - ← **395 D 0563:** Decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25)
 - **395 D 0564:** Decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996 a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Essa si applicherà dal 1° gennaio 1996.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HARSTEIN

(1) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 142.

(2) GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25.

(3) GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/96

del 20 dicembre 1996

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che il protocollo 31 dell'accordo è stato emendato, tra l'altro, dalla decisione n. 70/96 del Comitato misto SEE del 29 novembre 1996⁽¹⁾;

considerando che occorre modificare il protocollo 31 al fine di consentire la partecipazione degli Stati EFTA alla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 14 del protocollo 31 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Programmi relativi all'energia e attività nel campo dell'energia connesse all'ambiente:

1. Dal 1° gennaio 1996 gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera a) e alle relative azioni.
2. Dal 1° gennaio 1996, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera b) e alle relative azioni.
3. Gli Stati EFTA/SEE contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui al paragrafo 5, lettera e) e b) e alle relative azioni, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
4. Dall'inizio della cooperazione ai programmi di cui al paragrafo 5, lettere a) e b) e alle relative azioni, gli Stati EFTA/SEE partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione di tali programmi e azioni.
5. Le parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:
 - a) **393 D 0500**: decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener) (GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 41);
 - b) **396 D 0737**: decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, concernente un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma Save II) (GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 50).»

⁽¹⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 23 dicembre 1996, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le modifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 206 del 16 agosto 1996)

Pagina 5, articolo 4, paragrafo 2, in fine,

anziché: «... regolamento (CE) n. 1575/96 (*);

(*) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1.»

leggasi: «... regolamento (CE) n. 1577/96 (*);

(*) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 4.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 7/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 4 dell'8 gennaio 1997)

Pagina 2, allegato, parte «Nastri laminati a caldo»:

Va aggiunto il codice NC «7226 99 20».
